REGOLAMENTO (CE) N. 1722/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea.

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1672/97 della Commissione ('), modificato dal regolamento (CE) n. 1691/97 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1672/97, modificato dal regolamento (CE) n. 1691/97, ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1672/97 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^(*) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43. (*) GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 6.